

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI A FAVORE DELLA COMUNITÀ DISTRETTUALE

Sommario

DEFINIZIONI	2
Art.1 - Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusione	2
Art.2 - Oggetto, principi e finalità.....	2
Art.3 - Principali aree e finalità di intervento sussidiario.....	3
Art.4 - Soggetti che possono richiedere un vantaggio economico	4
Art.5 - Documento programmatico del complesso di risorse	5
e Linee di indirizzo	5
Art.6 - Procedimenti per l'attribuzione di vantaggi economici ordinari ..	5
Art.6 bis - Procedimenti per l'attribuzione di vantaggi economici straordinari	6
Art.7 - Criteri di valutazione delle istanze di vantaggi economici ordinari	6
Art.7 bis - Criteri di valutazione delle istanze di vantaggi economici straordinari	7
Art.8 - Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili	7
Art.9 - Verifica della realizzazione delle attività progettuali sostenute ...	8
Art.10 - Erogazione e rendicontazione del vantaggio economico assegnato	8
Art. 11 - La Convenzione	9
Art.12 - Forme di pubblicità del presente Regolamento e dei provvedimenti di erogazione	9
Art.13 - Disposizioni finali	10

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **“Azienda”** l’Azienda Servizi per la cittadinanza InSieme;
- b) per **“vantaggio economico”** si intende qualunque attribuzione che migliori la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente, e nello specifico si fa riferimento a:
 - **“contributi”**: *attribuzioni dirette* assegnate a soggetti operanti nell’ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell’Azienda e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente Regolamento – meritevoli di sostegno economico da parte dell’Azienda;
 - **“altri benefici di natura economica”**: *attribuzioni indirette* (quali la messa a disposizione di locali e/o mezzi) assegnate a soggetti operanti nell’ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell’Azienda e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente Regolamento – meritevoli di sostegno economico e/o organizzativo da parte dell’Azienda.

Art.1 - Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusione

1. Le disposizioni del presente Regolamento attuano quanto previsto da:
 - l’art.12 della L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e dall’art.7, comma 1 della L. 131/2003 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3” in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza e dei suoi organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all’Azienda;
 - l’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” come modificato dal D. Lgs. 105/2018 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117”;
 - l’art. 118 della Costituzione relativamente al principio di sussidiarietà orizzontale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Azienda e soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione che comporti prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per gli stessi, determinanti l’obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell’imposta sul valore aggiunto.

Art.2 - Oggetto, principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l’attribuzione da parte dell’Azienda Servizi per la cittadinanza InSieme di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro operanti a favore della comunità distrettuale per la realizzazione di attività di utilità sociale/di pubblico interesse.
2. L’Azienda, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene i soggetti no profit per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio.
3. L’azione di sostegno si esplica sia mediante la co-programmazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, sia mediante erogazioni di contributi finalizzati e/o altri benefici di natura economica.

4. La concessione di vantaggi economici ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dall'Azienda, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità distrettuale.
5. ASC InSieme con Delibera del CdA 13/2023 si è dotata di un "Codice Etico" come atto valoriale valido sia per i/le propri/e dipendenti che per chi intrattiene rapporti con ASC, specie nelle attività rivolte alla cittadinanza che ha come riferimento i Servizi di ASC InSieme. Il Codice Etico è consultabile sul sito www.ascinsieme.it.
6. I Provvedimenti di cui al presente Regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Distretto, ovvero risultino di competenza dello stesso Distretto o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità distrettuale.
7. I soggetti destinatari di vantaggi economici da parte dell'Azienda sono individuati in dettaglio nel successivo art. 4.
8. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i contributi socio-assistenziali a persone fisiche.

Art.3 - Principali aree e finalità di intervento sussidiario

1. L'Azienda individua quali principali aree di intervento sussidiario da parte dei soggetti di cui all'art.4 l'ambito socio-assistenziale, socio-sanitario integrato e socio-educativo e, più in generale, i servizi alla persona orientati prevalentemente, anche se non esclusivamente, alle fasce deboli della cittadinanza, ed in particolare a minori e famiglie, persone con disabilità, anziani/e e adulti/e in difficoltà.
2. L'Azienda, attraverso l'attribuzione di vantaggi economici, intende favorire la realizzazione di attività di utilità sociale/di pubblico interesse nelle suddette aree di intervento sussidiario, quali quelle di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale:
 - gestione attività e servizi socio-assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;
 - attività nel settore sociale:
 - organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza per la comunità distrettuale;
 - avvio e gestione di iniziative di promozione e di inclusione sociale;
 - attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:
 - attività educative e formative;
 - organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le suddette attività;
 - attività nel settore dell'educazione e della formazione:
 - attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;
 - iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
 - incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti alla scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche giovanili;

- iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
 - interventi socio-educativi a favore di persone con disabilità o persone svantaggiate;
 - iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- attività nel settore sportivo e del tempo libero:
 - attività sportive a favore di persone disabili, per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, degli adulti e degli anziani;
 - attività nel settore culturale:
 - studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità;
 - attività nel settore della tutela ambientale:
 - attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei/delle cittadini/e alle problematiche ambientali;
3. La L. 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vieta alle PP.AA. di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Art.4 - Soggetti che possono richiedere un vantaggio economico

1. Possono accedere a vantaggi economici i seguenti soggetti, quando operanti come organismi senza scopo di lucro (no profit), a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) - Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica,
 - Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, fiscalmente registrati,
 - Enti ecclesiastici e religiosi
 - Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro,
 le cui attività si svolgano nel territorio del Distretto, ovvero risultino di competenza dello stesso Distretto o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità distrettuale.
2. Non possono beneficiare di vantaggio economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.
3. L'Azienda può, in via derogatoria e sulla base di un provvedimento che evidenzi gli interessi pubblici valorizzati, attribuire vantaggi economici anche a soggetti privati con finalità dalle quali non sia desumibile l'assenza di lucro, qualora operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda, al fine di realizzare iniziative che possano configurarsi come attività sussidiarie a quelle dell'Azienda stessa.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione dell'Azienda assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrano nei compiti e nelle funzioni dell'Azienda.

Art.5 - Documento programmatico del complesso di risorse e Linee di indirizzo

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda approva annualmente, in sede di adozione della programmazione operativa delle attività:
 - il documento programmatico in cui definisce il complesso di risorse/budget da destinare all'attribuzione di vantaggi economici;
 - le linee di indirizzo relative alle priorità di attribuzione rispetto alle aree di intervento sussidiario individuate nel precedente art.3.
2. Il complesso di risorse/budget è definito con un'articolazione che ripartisce indicativamente le risorse tra le varie aree di intervento sussidiario. Tale articolazione, tuttavia, è modificabile, anche in corso di esercizio, in relazione alla necessità di un potenziamento a favore delle aree che evidenzino maggiori criticità, dandone evidenza nei monitoraggi periodici dell'Azienda. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la definizione del complesso di risorse/budget è riferita al valore del bilancio dell'anno precedente.
3. Nelle linee di indirizzo il CdA distingue sia l'importo di budget destinato a *vantaggi economici ordinari* (ovvero per istanze ricevute in risposta ad una procedura di evidenza pubblica), sia il budget destinato a *vantaggi economici straordinari* (ovvero per istanze presentate su iniziativa del singolo soggetto interessato).

Art.6 - Procedimenti per l'attribuzione di vantaggi economici ordinari

1. L'Azienda può riconoscere *vantaggi economici ordinari* a seguito di procedura di evidenza pubblica per la presentazione di istanze progettuali sostenibili con risorse pubbliche, pubblicata nel sito istituzionale dell'Azienda (www.ascinsieme.it), secondo le regole della trasparenza (D.L. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni").
2. Nella procedura devono essere indicati almeno:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il vantaggio economico;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il vantaggio economico;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle istanze;
 - e) la natura del vantaggio economico, ovvero se si tratta di un contributo diretto oppure di altro beneficio di natura economica;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del vantaggio economico;
 - g) le modalità di erogazione del vantaggio economico e della sua rendicontazione.
3. I soggetti titolati, presentano all'Azienda specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è esplicitata anche la richiesta del vantaggio economico.
4. Le varie proposte presentate sono valutate dall'Azienda con specifica procedura comparativa e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione del budget disponibile.
5. Il/La Responsabile del Procedimento è il/la Direttore/a dell'Azienda, fatto salvo quanto consentito dall'art.5 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
6. Il/La Responsabile del procedimento elabora l'istruttoria effettuando una valutazione della proposta progettuale.

7. Il procedimento di attribuzione del vantaggio economico si conclude nei termini previsti dalla specifica procedura di evidenza pubblica dell'Azienda. Tale attribuzione viene formalizzata ai soggetti interessati tramite specifico provvedimento espresso dal/dalla Responsabile del procedimento.
8. I provvedimenti adottati per l'attribuzione di vantaggi economici sono comunicati al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
9. Nel caso in cui il progetto preveda lo svolgimento di attività in collaborazione tra Azienda e soggetto beneficiario è possibile prevedere apposita convenzione, come da art. 11.

Art.6 bis - Procedimenti per l'attribuzione di vantaggi economici straordinari

1. L'Azienda può riconoscere *vantaggi economici straordinari* in risposta a istanze progettuali presentate su iniziativa del singolo soggetto interessato, con utilizzo delle risorse sino a concorrenza del budget disponibile.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per i destinatari e eventuale sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale si evinca la connotazione di attività di utilità sociale/di pubblico interesse;
 - c) il tipo di vantaggio economico richiesto;
 - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste.
3. Il Servizio competente, nella figura del/della Responsabile di servizio o suo/sua delegato/a, verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, richiedendo eventuali integrazioni, effettua una valutazione sulla base dei criteri di cui all'art.7 bis e redige una relazione.
4. Il/La Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Azienda, fatto salvo quanto consentito dall'art.5 della L. 241/1990.
5. Il/La Responsabile del procedimento elabora l'istruttoria, tenendo in considerazione la valutazione effettuata dal Servizio competente.
6. Il procedimento di attribuzione del vantaggio economico si conclude con la formalizzazione ai soggetti interessati tramite specifico provvedimento espresso dal/dalla Responsabile del procedimento.
7. I provvedimenti adottati per l'attribuzione di vantaggi economici sono comunicati al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
8. Nel caso in cui il progetto preveda lo svolgimento di attività in collaborazione tra Azienda e soggetto beneficiario è possibile prevedere apposita Convenzione, come da art. 11.

Art.7 - Criteri di valutazione delle istanze di vantaggi economici ordinari

1. Nel caso di procedimento di riconoscimento di vantaggi economici ordinari, avviato a seguito di emanazione di bando/avviso pubblico (art. 6), l'Azienda, tramite la commissione valutatrice, valuta le proposte progettuali presentate dai soggetti con riferimento ai seguenti criteri, anche non cumulativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - b) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - c) grado di rilevanza territoriale dell'attività;

- d) livello di coerenza con le linee programmatiche e di indirizzo dell'Azienda;
 - e) livello di coerenza con eventuali linee di indirizzo regionali, metropolitane;
 - f) quantità, qualità e durata delle attività e delle iniziative programmate;
 - g) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - i) dimensionamento dell'attività, in termini di coinvolgimento di persone, anche segnalate dai servizi sociali;
 - j) gratuità o meno delle attività programmate.
2. Al fine di una valutazione ottimale, l'Azienda può attribuire ai criteri dei punteggi, che verranno declinati in sede di Procedura di evidenza pubblica.
 3. La definizione del dimensionamento del vantaggio economico da riconoscere è correlata alla valutazione della Commissione valutatrice.

Art.7 bis - Criteri di valutazione delle istanze di vantaggi economici straordinari

1. Nel caso di procedimento di riconoscimento di vantaggi economici straordinari, avviato in risposta a istanze progettuali presentate su iniziativa del singolo soggetto interessato (art. 6 bis), l'Azienda, tramite il Servizio competente, nella figura del/della Responsabile di servizio o suo/a delegato/a, valuta le proposte progettuali presentate dai soggetti con riferimento ai seguenti criteri, anche non cumulativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - b) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - c) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - d) livello di coerenza con le linee programmatiche e di indirizzo dell'Azienda;
 - e) livello di coerenza con eventuali linee di indirizzo regionali, metropolitane;
 - f) quantità, qualità e durata delle attività e delle iniziative programmate;
 - g) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - i) dimensionamento dell'attività, in termini di coinvolgimento di persone, anche segnalate dai servizi sociali;
 - j) gratuità o meno delle attività programmate.
2. La definizione del dimensionamento del vantaggio economico da riconoscere è correlata alla valutazione del Servizio competente.

Art.8 - Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili

1. In riferimento ai vantaggi economici riconosciuti, l'Azienda individua le spese ammissibili in relazione all'utilizzo degli stessi, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse da parte dei soggetti beneficiari.
2. Sono riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività progettuale in questione.
3. L'individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal/dalla Responsabile del Procedimento, al momento dell'adozione del provvedimento di attribuzione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) riconducibilità delle spese sostenute all'attività progettuale proposta;
 - b) effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per singole tipologie;

- c) documentabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti (fatture, scontrini fiscali o altra documentazione fiscalmente valida), nonché evidenziazione della relazione tra i costi indiretti imputabili alla proposta progettuale (sede, gestione amministrativa, ecc..) e le attività proposte;
 - d) quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli operatori impegnati nel progetto.
4. In nessun caso possono essere sovvenzionate maggiori spese rispetto a quelle documentate.

Art.9 - Verifica della realizzazione delle attività progettuali sostenute

1. L'Azienda verifica che:
 - a) l'attività svolta dal soggetto beneficiario del vantaggio economico sia stata realizzata come da istanza progettuale;
 - b) le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
 - c) le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta.
2. L'Azienda si riserva di verificare, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate con le risorse economiche assegnate.

Art.10 - Erogazione e rendicontazione del vantaggio economico assegnato

1. Il vantaggio economico, tenuto conto della natura del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'attività, così come valutato dal/dalla Responsabile del procedimento, può essere erogato:
 - in più tranches, secondo la tempistica concordata in relazione alla durata del progetto, previa presentazione di rendicontazioni intermedie. È ammessa la liquidazione di una prima tranche di acconto al momento della formalizzazione del riconoscimento con la finalità di sostenere i costi diretti funzionali all'avvio della realizzazione del progetto. Tale tranche verrà rendicontata, pena la restituzione di quanto erogato, in occasione della prima rendicontazione successiva se prevista o al termine del progetto;
 - in una soluzione unica al termine del progetto, a seguito della presentazione della rendicontazione.
2. La documentazione di rendicontazione si compone di:
 - relazione sulle attività svolte;
 - resoconto economico-finanziario delle risorse (conto economico con ricavi e costi del progetto svolto);
 - elenco dei giustificativi di spesa (che sono tenuti agli atti presso la sede del soggetto beneficiario, a disposizione per ogni eventuale controllo da parte dell'Azienda).

La mancata presentazione della documentazione di rendicontazione comporta la decadenza dal contributo.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, al vantaggio economico si applica la ritenuta del 4% di cui all'art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973.
4. Nei seguenti casi, l'Azienda riduce proporzionalmente l'importo accordato o procede alla revoca:
 - mancata realizzazione delle attività progettuali previste;
 - parziale o difforme effettuazione delle attività progettuali previste;
 - consuntivo di spesa inferiore a quanto originariamente preventivato.

Nel caso in cui sia dichiarata la revoca dal contributo il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Art. 11 - La Convenzione

1. Considerata la seguente normativa in materia:
 - l'art 43 della L. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e l'art. 119 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali" che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro;
 - l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
come indicato agli artt.6 e 6 bis, qualora il riconoscimento di un sostegno economico si riferisca ad un progetto che prevede attività in collaborazione tra l'Azienda e il soggetto beneficiario, è possibile la sottoscrizione di una Convenzione.
2. Tale Convenzione prevede, di norma, almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a) soggetti dell'accordo;
 - b) norme e disciplina applicabili;
 - c) finalità e premesse;
 - d) oggetto dell'accordo;
 - e) attività e modalità di svolgimento;
 - f) impegni del soggetto beneficiario del sostegno economico (compresi gli eventuali obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla L.124/2017);
 - g) impegni dell'Azienda;
 - h) erogazione del vantaggio economico;
 - i) durata;
 - j) responsabilità e casi di risoluzione;
 - k) recesso;
 - l) informativa al trattamento dei dati personali;
 - m) codice di comportamento;
 - n) registrazione;
 - o) controversie;
 - p) norme finali.

Art.12 - Forme di pubblicità del presente Regolamento e dei provvedimenti di erogazione

1. In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e all'art.12 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente Regolamento ed i provvedimenti integrativi dello stesso nonché i provvedimenti di erogazione dei vantaggi economici sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.
2. Nel provvedimento di erogazione sono individuati:
 - a) i criteri e le modalità cui l'Azienda deve attenersi (art.12 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
 - b) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - c) il nome dell'ente beneficiario;
 - d) l'ammontare del vantaggio economico corrisposto;

- e) l'attività svolta dal soggetto;
- f) la motivazione con riferimento ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Azienda (art.3 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Art.13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.